



Repubblica e Cantone
Ticino

Incontro con i dirigenti delle società di tiro

Stefano Fedele, Comandante di circondario

4 febbraio 2019

Centro cantonale d'istruzione PCi, Rivera

Repubblica e Cantone Ticino

Dipartimento delle istituzioni

Sezione del militare e della protezione della popolazione

Agenda

- Autorità militare cantonale
- Riconoscimento delle società di tiro
- Armi della società di tiro
- Autorizzazioni e ammissione di soci stranieri

Autorità militare cantonale

Le autorità militari cantonali:

- riconoscono le società di tiro (art. 34 O tir);
- concedono le autorizzazioni per la partecipazione di stranieri agli esercizi federali (art. 34 O tir);
- concedono e revocano l'autorizzazione d'esercizio d'impianti di tiro per il tiro fuori del servizio (art. 19 O tir);
- decidono sull'esclusione di membri del comitato della società che non adempiono i loro obblighi (art. 49 O tir);
- possono revocare il riconoscimento alle società di tiro che non si conformano alle prescrizioni della presente ordinanza o alle disposizioni delle autorità di sorveglianza (art. 51 O tir).

Riconoscimento di una società di tiro

Possono essere riconosciute soltanto le società che (art. 19 O tir):

- hanno una forma giuridica secondo gli articoli 60 segg. del Codice civile;
- menzionano negli statuti, come scopo, l'organizzazione di esercizi di tiro fuori del servizio e definiscono i pertinenti compiti del comitato;
- con l'organizzazione degli esercizi di tiro fuori del servizio rispondono a un'esigenza;
- consentono agli obbligati al tiro di partecipare agli esercizi federali;
- sono affiliate a un'associazione nazionale di tiratori riconosciuta dal DDPS;
- dispongono di un'assicurazione di responsabilità civile per i danni che potrebbero essere causati dagli esercizi di tiro;
- dispongono di un impianto di tiro per l'esecuzione degli esercizi di tiro fuori del servizio.

Disposizioni per il riconoscimento

- Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione (art. 60 cpv 2 CC);
- La società di tiro di riferimento, raccolti i dati di tutte le società assegnate allo stesso poligono, trasmette al Comune di riferimento, alla SMPP e all'UFT17, nei termini previsti, i formulari per il computo delle spese dei poligoni di tiro conformemente al tariffario cantonale (FU056/2017);
- Tutte le società di tiro sono tenute a svolgere le loro assemblee sociali prima del rapporto d'istruzione d'inizio anno (FU056/2017);
- Le società di tiro sono tenute ad inviare copia dei verbali delle assemblee al Presidente della Commissione cantonale di tiro per il tramite del Caporiparto prima del rapporto d'istruzione d'inizio stagione. Alla SMPP e all'UFT17 questi documenti devono pervenire entro il 10 aprile di ogni anno (FU056/2017).

Disposizioni per il riconoscimento 2

- Le Società di tiro sono tenute ad inviare l'elenco dei soci stranieri alla SMPP e all'UFT17 entro il 10 aprile di ogni anno. Inoltre sono tenute ad informare la SMPP e l'UFT17 di ogni mutazione riguardante i soci stranieri entro 14 giorni (FU056/2017);
- Le Società di tiro sono tenute a consentire ai militi la partecipazione gratuita agli esercizi federali (FU040/2014);
- La Società di tiro verifica l'identità degli obbligati al tiro e determina se il programma obbligatorio non è già stato svolto presso un'altra società di tiro (art. 25 cpv 5 O DDPS tiro);
- Organizzare TO e TC secondo quanto previsto dalle Ordinanze federali;
- Numero di soci e monitori di tiro sufficienti per poter organizzare un programma annuale adeguato (minimo 6/10 semigiornate).

Compiti di una società di tiro

È auspicabile che una società di tiro si impegni ad organizzare, oltre ai TO e i TC, esercizi facoltativi e corsi di tiro per i giovani.

I comitati delle società di tiro riconosciute provvedono a un andamento dei tiri e dei lavori amministrativi conforme alle prescrizioni (art. 23 O tir).

In particolare predispongono:

- un numero sufficiente di mezze giornate di tiro per gli allenamenti della società e le gare di tiro;
- un numero sufficiente di mezze giornate di tiro per gli esercizi preliminari agli esercizi federali;
- un corso giovani, ev. in collaborazione con altre società.

Armi della società di tiro

- **Tutte le armi della società vanno registrate al Presidente della società (o a una persona designata dal comitato)**



Contratto o permesso d'acquisto armi con elenco completo di tutte le armi a dipendenza delle armi

Prestito di armi

Uso interno (1)

- le armi sono messe a disposizione del tiratore da parte della società (in loco) ed è sempre presente un monitore di tiro. Al termine del tiro le armi vengono nuovamente prese in consegna dal responsabile della società ed ivi custodite.
- il prestito all'interno dello stand di tiro è possibile anche tra privati, sempre che il detentore possa costantemente esercitare il controllo sulla propria arma.



Non sono necessarie formalità

Prestito di armi

Uso esterno con responsabile società (2)

- il detentore delle armi (o la persona designata dal comitato) è presente ed ha il controllo sulle armi;
- le armi sono quindi da esso trasportate e sono poi nuovamente riposte e custodite in società.



se il detentore è presente, non sono necessarie formalità



se il detentore non è presente, permesso d'acquisto e dichiarazione della società

Prestito di armi

Uso esterno indipendente, custodia in società (3)

- tiratori indipendenti che fanno attività di società o federazione, al di fuori dello stand della società alla quale appartengono;
- in questo caso il prestito va formalizzato (con contratto o permesso d'acquisto a dipendenza dell'arma);
- ha carattere eccezionale e dovrà essere limitato nel tempo.



**contratto o permesso d'acquisto
a dipendenza dell'arma**

Prestito di armi

Armi a minorenni (5)

- Un minorenne può ottenere in prestito dalla sua società di tiro o dal suo rappresentante legale un'arma da sport se è in grado di dimostrare che con tale arma esercita con regolarità il tiro sportivo e non vi sono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 cpv 2 lettere b o c (art. 11a LArm)



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di polizia fedpol
Divisione principale Servizi
Divisione Documenti d'identità e compiti speciali

Cantone:

Indirizzo:

Da presentare all'ufficio delle
armi cantonale competente.

Comunicazione della consegna a titolo di prestito di armi da sport a minorenni
(art. 11a della legge sulle armi, LArm; art. 23 dell'ordinanza sulle armi, OArm)

Comunicazione all'ufficio delle armi cantonale da parte del rappresentante legale o della società, entro 30 giorni dalla consegna a titolo di prestito.
Conformemente all'articolo 34 capoverso 1 lettera i LArm, la violazione di tale obbligo è punita con la multa.

Dati della persona minorenne

Cognome:



Comunicazione all'ufficio cantonale delle armi

Autorizzazione e ammissione di soci stranieri

L'autorità militare cantonale rilascia alla società di tiro interessata un'autorizzazione per la partecipazione di tiratori stranieri rispettivamente per l'ammissione di soci stranieri (art. 12 O tir e art. 9a cpv. 1bis Larm).

Procedura

- la richiesta deve essere valutata dalla società di tiro interessata che formula il suo preavviso;
- la richiesta deve essere presentata dalla società di tiro all'Autorità militare cantonale tramite un modulo, completa di tutti i documenti richiesti;
- l'Autorità militare cantonale decide dopo aver ricevuto il preavviso della Polizia cantonale.